



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Competition Policy supporting the Green Deal

Call for contributions

1. Quali sono i principali cambiamenti che vorreste vedere nell'attuale regolamento degli aiuti di Stato per assicurarsi che supporti pienamente il Green Deal? Ove possibile, si prega di fornire esempi in cui si considera che le attuali norme sugli aiuti di Stato non supportano sufficientemente l'investimento dell'economia e/o quando le attuali norme sugli aiuti di Stato consentono un sostegno in contrasto con gli obiettivi ambientali.

Risposta

In linea generale, si premette che gli ambiziosi obiettivi del Green Deal (neutralità climatica al 2050, crescita economica dissociata dall'uso delle risorse ed inclusiva) hanno reso evidente la dimensione orizzontale della sostenibilità e l'interconnessione, tanto più urgente se si pensa alla ripresa post COVID-19, delle politiche industriali, digitali, d'innovazione e ricerca, ambientali, energetiche e anche della concorrenza.

In tale ambito, fermi restando gli obiettivi della politica della concorrenza per un impiego più efficace e non distorsivo delle risorse pubbliche, si ritiene necessario, preliminarmente, semplificare le regole e le procedure che supportano gli investimenti da realizzare quanto previsto nell'ambito del Green Deal e prevedere, eventualmente, anche nuove opportunità di finanziamento non previste né prevedibili nel 2014

Al fine di consentire un più significativo utilizzo, da parte delle imprese, degli aiuti a finalità ambientale che, secondo i dati disponibili, risultano ancora di non facile applicazione, sarebbe auspicabile che, proprio nell'ambito del processo di revisione della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), venissero inseriti elementi di semplificazione con particolare riferimento all'attuale metodo di calcolo dell'aiuto ammissibile. Infatti, ai sensi della citata normativa, nella maggior parte dei casi l'aiuto concedibile deve essere calcolato applicando determinate intensità di aiuto ad un plafond di costi ammissibili, non facilmente individuabili, che corrispondono ai cosiddetti "sovraccosti", cioè "ai costi degli investimenti supplementari" necessari ad esempio, ad andare oltre o ad anticipare l'adeguamento alle norme UE obbligatorie oppure a realizzare impianti più performanti dal punto di vista ambientale rispetto ad analoghi "impianti standard".

Il processo di revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato dovrebbe prevedere la definizione di adeguati meccanismi di valutazione premiante per il reperimento di risorse per chi intraprende azioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

direttamente, ma anche indirettamente (digitalizzazione, innovazione e ricerca), funzionali agli obiettivi green e di circolarità.

Le norme dovrebbero, inoltre, tenere nella giusta considerazione gli sforzi compiuti dai singoli settori economici e dai singoli Stati membri per raggiungere i maggiori livelli di efficientamento energetico e ambientale.

Nell'ambito delle politiche per la qualità dell'aria, prevedendo eventualmente l'introduzione di una apposita nuova categoria all'interno del GBER, occorrerebbe riconoscere anche la specificità di quelle zone che, in virtù delle caratteristiche climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti, sostengono oneri maggiori per adeguarsi agli standard previsti dalla disciplina comunitaria in materia di tutela ambientale e potrebbero essere sottoposte a restrizioni ulteriori eventualmente previste dai piani per la qualità dell'aria. Gli Aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, essere strumenti efficaci per realizzare obiettivi di interesse comune, tra cui la correzione dei fallimenti di mercato favorendo la transizione "verde" in modo compatibile con la politica di concorrenza, proprio laddove si incontrano maggiori difficoltà nel rispetto dei limiti territoriali fissati in sede comunitaria. Stessa possibilità potrebbe essere ipotizzabile anche per investimenti per le imprese per garantire la tutela delle acque.

La possibilità di supportare adeguatamente le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Green Deal sembra essere direttamente collegata alla possibilità di riconoscere, ad esempio, intensità di aiuto più elevate nei casi di interventi in linea con il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Allo stesso tempo, potrebbero essere definite le forme di investimento ritenute prioritarie per la realizzazione del Green Deal e, all'interno di queste, stabilire incentivi correlati all'effettivo livello di realizzazione degli interventi più sostenibili (es. investimenti per costruire reti di stazioni di ricarica per auto elettriche o investimenti in competenze digitali e banda larga rurale).

Allo scopo di supportare in maniera più efficiente gli investimenti a sostegno degli obiettivi ambientali, potrebbero essere ampliate o integrate alcune categorie di strumenti previsti dal GBER per facilitare, ad esempio, la diffusione di quelle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica, prevedendo la semplificazione del calcolo dei costi ammissibili (che, nel caso delle colonnine di ricarica, potrebbero essere riconosciuti in percentuale in corrispondenza, ad esempio della velocità di ricarica). Il metodo del calcolo del funding gap può rivelarsi spesso essere troppo oneroso in considerazione della tipologia di infrastruttura di piccole dimensioni diffuse sul territorio. In analogia con quanto previsto per le infrastrutture culturali e sportive all'interno del GBER, potrebbe essere definita una soglia per progetto/aiuto al di sotto della quale prevedere una intensità di aiuto semplificata con una percentuale di costi ammissibili. Tale possibilità di semplificazione sul metodo di calcolo potrebbe essere prevista eventualmente anche per soglie di progetti di investimento delle imprese per favorire l'economia circolare e per favorire le bonifiche di aree di proprietà (sempre nel rispetto del principio di "chi inquina paga") ma anche per progetti delle imprese di sostituzione dei propri veicoli o progetti di efficientamento energetico di edifici di imprese, superando per tali soglie (da quantificare nel GBER) il criterio del sovraccosto, molto complesso e lungo da provare e da controllare per piccoli o medi progetti.

In tema di infrastrutture elettriche, si segnala anche la necessità di valutare l'opportunità di prevedere modifiche al GBER per favorire gli investimenti in smart grid e impianti di stoccaggio. L'attuale sistema prevede limiti a particolari regioni del territorio (solo in zone assistite) ed esclude gli impianti per lo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

stoccaggio a supporto delle reti di trasmissione e distribuzione dal regime di esenzione. Consentire a tutto il territorio di uno Stato Membro di utilizzare un regime in esenzione per agevolare questi investimenti e includere i progetti di stoccaggio tra gli investimenti ammissibili per le infrastrutture elettriche andrebbe nella direzione di contribuire notevolmente alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica.

Nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico, potrebbe esser valutato l'inserimento di uno specifico ambito di applicazione della disciplina aiuti di Stato con riferimento alle società ESCO rispetto agli interventi di efficientamento energetico di immobili, anche di proprietà pubblica.

Come recentemente sintetizzato in *"The potential for investment in energy efficiency through financial instruments in the European Union"* molte delle barriere che frenano gli investimenti verdi sono di natura finanziaria e la crisi economica prodotta dalla pandemia non può che ridurre ulteriormente la propensione a realizzare tali investimenti, in particolare da parte della Pubblica Amministrazione e da parte delle PMI.

Lo stesso documento suggerisce pertanto di supportare soluzioni finanziarie alternative quali "Energy Saving Companies (ESCO) financing, third parties financing (TPF), Energy Performance Contracting (EPC)".

In questi casi l'investimento verde è realizzato con proprie risorse finanziarie da un'impresa terza (ESCO, TPF, Energy Performance Provider) rispetto l'utilizzatore dell'impianto (spesso il consumatore dell'energia) che paga un servizio tale da remunerare anche il capitale investito dall'impresa terza, la quale è spesso di grandi dimensioni anche per motivi finanziari.

Sarebbe importante che la disciplina sugli aiuti di Stato definisca a che condizioni il vantaggio economico del finanziamento pubblico, che materialmente non può che essere riconosciuto che all'impresa terza che realizza e finanzia inizialmente l'investimento, si possa considerare trasferito all'utilizzatore dell'investimento e quando quindi questo non costituisca un aiuto di Stato (perché l'utilizzatore non svolge attività economica es. Enti Locali, scuole, condomini, etc.) e quando pur essendo un aiuto di Stato va però imputato all'impresa utilizzatrice (considerando le sue dimensioni di impresa, il suo massimale De Minimis, etc.).

Tali condizioni possono essere quelle già previste nel caso degli aiuti di Stato riconosciuti tramite gli strumenti finanziari, che consentono di imputare l'aiuto di Stato al destinatario finale piuttosto che all'intermediario finanziario, ma per la diffusione di tali strumenti finanziari ambientali sarebbero utili delle modalità semplici.

Un ulteriore suggerimento che si chiede di valutare è quello relativo all'introduzione di un "De Minimis Ambientale" anche di importo contenuto, eventualmente riservato solo alle PMI o alle Piccole Imprese, in aggiunta al De Minimis ordinario. Detto De Minimis ambientale potrebbe incentivare soprattutto gli interventi da parte delle microimprese che incontrano maggiori difficoltà a sostenere i costi correlati alla realizzazione di investimenti più rispettosi dell'ambiente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- 2. *Se si considera che i livelli più bassi di aiuti di Stato, o meno misure di aiuto di Stato, dovrebbero essere approvati per le attività con un impatto ambientale negativo, quali sono le sue idee su come farlo?***

Risposta

I progetti che si presume possano avere un impatto ambientale negativo sono autorizzati con prescrizioni o non autorizzati in base alla vigente normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel caso interessino Siti della Rete Natura 2000 (biodiversità), perché ricadenti in tali Siti o perché, seppur ricadenti all'esterno di essi, si presume possano avere comunque effetti negativi, si deve sottoporre l'intervento ad una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE "Habitat". Se la Valutazione di Incidenza è negativa, ovvero si valuta che l'intervento possa generare effetti negativi sugli habitat e le specie per cui il Sito è stato designato, occorre definire misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. In casi di incidenza negativa si può procedere solo in deroga, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Se invece in questa sede ci si riferisce ad un più generale impatto, ovvero ad un conflitto con gli Obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, questo deve in ogni caso determinare pregiudizio all'erogazione di aiuti di Stato, in coerenza con quanto stabilito agli artt. 3, Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, e 17, Danno significativo agli obiettivi ambientali dello stesso Regolamento.

Operando nella logica del Regolamento 2020/852 sulle attività economiche sostenibili, gli aiuti di Stato dovrebbero tener conto del fatto che ci sono attività economiche caratterizzate da processi che generano impatti sull'ambiente più significativi rispetto ad altre attività (rif. alle attività economiche di transizione indicate nel regolamento 2020/852). In tal caso l'aiuto di Stato deve essere concesso a condizione che l'attività dimostri di avere prestazioni ambientali migliorative o più performanti rispetto agli standard attraverso sistemi di certificazione ambientale o attraverso modelli di benchmark. È importante che la Commissione Europea fornisca indicazioni chiare e semplici, per ciascuna attività economica, dei livelli di prestazione da considerare e misurare in base alle caratteristiche del processo produttivo (es. quantità di acqua consumata per unità di prodotto, etc.).

L'aiuto di stato potrebbe essere concesso, con % di contributo aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 17 (per le PMI) o attraverso l'introduzione di un nuovo 17-bis (per le grandi imprese) del Regolamento (UE) 651/2014 proporzionali alla capacità di realizzare interventi compensativi per ridurre l'impatto e garantire la tutela dei territori e della biodiversità (es: ripristino ecosistemi analoghi a quelli danneggiati dall'intervento). Queste misure compensative devono essere valutate sulla base di indicatori di prestazione misurabili (es. quantità di suolo consumato, habitat danneggiati, degrado qualità falda...). La consulenza per le PMI per la fattibilità tecnica e sostenibilità economica di tali investimenti per la transizione "verde" potrebbe essere sostenuta con apposite maggiorazioni, anche legate alla realizzazione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Al fine di rendere più efficace il contributo dell'attuale normativa in materia di aiuti di Stato rispetto al perseguimento degli obiettivi del Green Deal, si potrebbe valutare la possibilità di favorire la transizione verso tecnologie più efficienti dal punto di vista ambientale, rivedendo il perimetro delle esclusioni settoriali dall'applicazione di determinati ambiti normativi, in modo da agevolare la realizzazione di investimenti che, in specifici settori, potrebbero produrre rilevanti risvolti positivi in campo ambientale. A titolo esemplificativo si rileva che la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta", COM(2020) 22 final del 14 gennaio 2020, all'art. 4 par. 2 ultimo periodo prevede "Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – n.d.r. in cui è ricompresa la siderurgia - a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta"; Conseguentemente, si potrebbero sfruttare le potenzialità derivanti dall'istituendo Fondo per la Transizione Giusta e consentire il sostegno, con tali risorse e nell'ambito degli aiuti a finalità regionale (e nel rispetto di tutte le restanti condizioni previste dalla pertinente normativa), degli investimenti nel settore siderurgico, a condizione che tali investimenti siano inseriti negli appositi piani territoriali di transizione giusta.

- a) Per i progetti che hanno un impatto ambientale negativo, quali modi esistono per gli Stati membri o il beneficiario per mitigare gli effetti negativi? (Per esempio: se un investimento a banda larga/ferrovia potrebbe avere un impatto sulla biodiversità, come si potrebbe garantire che tale biodiversità sia preservata durante i lavori; o se una centrale idroelettrica metterebbe a rischio le popolazioni ittiche, come potrebbero essere protetti i pesci?)**

Risposta

Occorrerebbe prevedere la possibilità di ridurre progressivamente i sussidi ambientali che presentano maggiori criticità alla diffusione dell'economia sostenibile. Gli indicatori da prendere in considerazione per la valutazione dei sussidi dannosi potrebbero essere quelli correlati alla produzione di rifiuti pericolosi, al dispendio dell'acqua, al consumo di energia da fonti non rinnovabili. Tale riduzione dovrebbe essere accompagnata da agevolazioni dirette a contribuire alla riconversione dei processi industriali in processi "sostenibili" dal punto di vista ambientale.

Vale la pena qui richiamare che sotto il profilo industriale va ricercato un bilanciamento tra regolazione vincolante e meccanismi incentivanti, tenendo nella dovuta considerazione il fatto che il passaggio ad un "modello di crescita rigenerativo", come definito nel Piano d'azione europeo, comporta per il mondo delle imprese, che comunque già da tempo ha mostrato attenzione al tema della sostenibilità, opportunità ma anche oneri di transizione.

La penalizzazione delle attività e degli investimenti con un impatto ambientale negativo è sicuramente una politica teoricamente efficace che però deve tenere anche conto dell'attuale congiuntura che registra da tempo una propensione già bassa ad investire, a prescindere dalla crisi economica dovuta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

alla pandemia e in presenza di una politica monetaria molto espansiva che garantisce liquidità abbondante e un livello dei tassi di interesse mai storicamente così basso.

Si ritiene in generale che gli investimenti privati debbano essere sostenuti dalla finanza pubblica, sostenendo maggiormente le attività e gli investimenti con un impatto ambientale positivo.

Una politica che scoraggi gli investimenti dannosi per l'ambiente deve essere soprattutto diretta verso settori e ambiti tecnologici specifici, i cui mercati sono meno soggetti alla competizione con imprese extraeuropee e in cui competono pochi grandi player.

3. Se si considera che dovrebbero essere consentiti maggiori aiuti di Stato a sostegno degli obiettivi ambientali, quali sono le sue idee su come farlo?

a) In che modo si dovrebbero consentire più aiuti (o aiuti a condizioni più facili) per progetti vantaggiosi per l'ambiente rispetto a progetti comparabili che non portano gli stessi benefici ("bonus verde")? In caso affermativo, come dovrebbe essere definito questo bonus verde?

b) Quali criteri devono informare la valutazione di un bonus verde? Potrebbe fornire esempi concreti in cui, a suo avviso, sarebbe giustificato un bonus verde rispetto agli esempi in cui non sarebbe giustificato? Si prega di fornire motivi che spiegano la vostra scelta.

Risposta

- a) Con riferimento agli aiuti di Stato, le principali aree di azione su cui si concentra il Piano europeo, e si concentrerà anche l'azione italiana, riguardano:
- ✓ la sostenibilità dei prodotti e dei processi;
 - ✓ la riduzione e valorizzazione dei rifiuti;
 - ✓ l'incremento della circolarità del sistema produttivo.

In particolare, la spinta verso progettazione e produzione funzionali all'economia circolare sarà prioritaria per prodotti che ricadono in catene del valore strategiche o individuati in base all'impatto ambientale e al loro potenziale di circolarità. La Commissione avvierà azioni concrete in diversi ambiti quali elettronica, imballaggi, batterie, veicoli, plastica, tessili, costruzioni ed edilizia, prodotti alimentari, produzione di rifiuti.

A livello europeo e, a cascata, a livello nazionale si prevede l'attuazione del Piano europeo per l'Economia Circolare (COM/2020/98 del 11 marzo 2020), attraverso un mix di misure (normative, premiali e d'incentivazione, fiscali, di formazione, comunicazione e disseminazione). Di seguito riportiamo quelle che appaiono tra le più significative ai fini della riflessione in oggetto:

- misure per favorire la riparabilità e durabilità dei prodotti al fine di aumentare l'intensità d'uso delle risorse;
- promozione della progettazione ecocompatibile in settori ad elevato impatto ambientale;
- misure per l'incentivazione dell'utilizzo di materiali riciclati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- definizione e promozione dei sistemi di Certificazione sull'efficienza dell'uso delle risorse (Life Cycle Assessment, Material Flows, Waste Management, etc.);
- meccanismi incentivanti l'economia della condivisione (sharing economy), del leasing/noleggio in luogo dell'acquisto, le forme di riuso/recupero locale delle risorse, lo sviluppo di catene integrate produzione-distribuzione-clientela;
- recepimento della normativa comunitaria relativa alla sostenibilità di categorie di prodotti ad elevato impatto ambientale (AAE, veicoli, oli usati, imballaggi, prodotti in plastica, etc.);
- misure in materia di riduzione e prevenzione dei rifiuti tra i quali, ad esempio, l'attuazione degli obblighi di recente adozione per i regimi di responsabilità estesa del produttore;
- realizzazione di strumenti conoscitivi relativamente al fabbisogno di materie primarie e secondarie e di sostituzione di materie prime (in particolare quelle critiche) con altre a maggiore disponibilità o a condizioni di mercato migliori;
- attuazione della normativa relativa al cd. End of Waste e ai sottoprodotti, integrata con altre regolamentazioni europee (REACH, SCIP, SUP, etc.) per rafforzare le produzioni sostenibili;
- sviluppo della figura professionale del Resource Manager (o Manager dell'Economia Circolare) con programmi di formazione, tirocini e certificazioni professionali;
- sviluppo di strumenti per la Diagnosi delle risorse delle aziende e per il monitoraggio e la tracciabilità delle imprese in termini di circolarità;
- sviluppo di strumenti per rendere più smart, *data science based* e digitali i servizi e le industrie di per il riciclo, riuso etc. avviando sperimentazioni;
- sviluppo di strumenti di policy per favorire forme di distretti industriali circolari, per la riconversione green di siti industriali tradizionali implementando processi di simbiosi industriale.

Tra gli obiettivi di natura ambientale, dovrebbero essere ricompresi quelli relativi alla prevenzione dei rischi derivanti calamità naturali e dissesto idrogeologico. L'attuazione di misure di prevenzione favorisce la riduzione di impiego di risorse pubbliche finalizzate al risarcimento dei danni. Pertanto, forme di bonus verdi dovrebbero contemplare anche i predetti obiettivi.

- b)** Il “bonus verde”, potrebbe essere parametrato sulla base degli effetti prodotti dagli interventi effettuati dalle imprese beneficiarie, individuati sulla base di indicatori ambientali, debitamente certificati, così da ridurre i rischi di eventuali comportamenti opportunistici.

Il favor attivato dal “bonus verde”, rispetto al livello di aiuto “base” concedibile, potrebbe essere quantificato attraverso, per esempio, un incremento d'intensità d'aiuto (ad es. con meccanismo simile alle maggiorazioni per dimensione di impresa), oppure il riconoscimento di determinati costi ammissibili altrimenti non ricompresi nell'elenco di quelli previsti dalle singole discipline, tali da indirizzare le scelte delle imprese verso progetti maggiormente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Un metodo di calcolo basato sulla footprint sia essa carbon od environmental (ai sensi dei regolamenti europei) o basato sul ripristino dei servizi ecosistemici depauperati potrebbe essere un utile elemento come anche l'individuazione di soglie di miglioramento di maggior semplicità di calcolo. Il bonus verde sarebbe giustificato in tutti i casi dove vengano generate esternalità impattanti sugli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088) non riconosciute dal mercato (biodiversità come sintomatico esempio) mentre potrebbe essere minore o nullo dove il beneficio prestazionale abbia effetto positivo sia sull'ambiente che sui costi di produzione aziendale (efficienza energetica per esempio).

Esempi di bonus verde:

- Bonus verde giustificato: costruzione di un parcheggio in corrispondenza di una stazione metropolitana che contribuisca all'utilizzo di modalità di trasporto misti privato/pubblico.
- Bonus verde giustificato – misura massima: costruzione di un parcheggio in corrispondenza di una stazione metropolitana che contribuisca all'utilizzo di modalità di trasporto misti privato/pubblico, con pannelli solari installati sulle pensiline.
- Bonus verde non giustificato: costruzione di un parcheggio in città non in corrispondenza di un'area di scambio.
- Bonus verde intermedio: predisposizione di un servizio di car sharing con veicoli a benzina.
- Bonus verde massimo: predisposizione di un servizio di car sharing con veicoli ad alimentazione elettrica.

4. Come definire i benefici ambientali positivi?

Risposta

a. Dovrebbe essere in riferimento alla tassonomia dell'UE3 e, in caso affermativo, dovrebbe essere in riferimento a tutti i criteri di sostenibilità della tassonomia dell'UE? O sarebbe sufficiente un qualche tipo di beneficio ambientale?

a. Il sistema di classificazione UE delle attività ecosostenibili può essere un riferimento per definire i benefici ambientali. La classificazione però risulta molto articolata ed in alcuni casi complessa soprattutto per realtà produttive di piccole dimensioni. Sarebbe opportuno all'interno di tale sistema individuare un sistema semplificato con l'individuazione di alcuni criteri principali di sostenibilità ambientale.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei fondi di coesione, l'Allegato 1 al regolamento di esecuzione 215/2014, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento 1303/2013 (CPR), identifica, per ciascun campo di intervento, il sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. La stessa operazione, relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, mira a quantificare il contributo di progetti in ciascun campo di intervento anche in termini di obiettivi ambientali. Tale esperienza mostra come sia possibile definire il "contributo verde" di un progetto anche non in misura binaria (progetto verde sì/no) ma in maniera graduata (progetto verde al 0%, 40%, o 100%) e potrebbe dunque



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

contribuire ad ordinare progetti comparabili in relazione all'intensità del loro contributo agli obiettivi di ecosostenibilità e transizione ecologica definiti dal Green Deal.

Per quanto riguarda il sostegno alle asset class dedicate agli investimenti ecosostenibili di cui al Reg. (UE) 2020/852, si ritiene che non ci si debba allontanare troppo dagli standard di mercato che stanno già premiando gli investimenti ESG (Environmental, Social and Governance), coniugando l'ecosostenibilità con quello, ineliminabile per l'attrattività dei capitali, della sostenibilità finanziaria e della profittabilità. Sarebbe soprattutto utile accompagnarne l'evoluzione premiando in modo dinamico le migliori prassi che emergono dal mercato in termini di accountability sugli impatti ambientali.

Gli aiuti di Stato potrebbero tuttavia avere un ruolo importante nella *origination* delle operazioni finanziarie che possono popolare i portafogli sottostanti di queste *asset class*, marchiandole come "green" e quindi "ESG Compliance".

Potrebbe essere il caso dei finanziamenti alle ESCO e alle altre imprese terze che possono fungere da finanziatori alternativi per gli investimenti rispettosi dell'ambiente, qualora considerati "green" per quanto riguarda il rispetto sulla normativa sugli aiuti di Stato. Se il sostegno a tale finanza alternativa fosse riconosciuta "ESG Compliance" (o "ESG Compliance+") si consentirebbe alle ESCO e simili di anticipare i flussi di cassa attesi sulle operazioni consolidate e avere nuova finanza per farne di nuove.

Allo stesso modo se anche altri aiuti riconosciuti tramite strumenti finanziari, a partire dagli aiuti per il finanziamento al rischio (art. 21 GBER), prevedessero un "premio" per le imprese dal business ecosostenibile, tale riconoscimento potrebbe essere utilizzato per rendere anche la componente privata dello strumento finanziario "ESG compliance" e quindi renderli più attraenti nell'ambito dell'*asset management*.